


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2015 - 2016



C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 3

Affisso all'Albo il 15/12/2015

Barberis Chiara

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società AD Alessandria Volley Ball Club

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Preso atto della rinuncia al ricorso da parte del rappresentante dell'atleta ricorrente, Avv. Giancarlo Torra, a seguito di documento presentato in data 21/10/2015 e, pertanto, senza che vi sia stata convocazione per l'udienza di discussione del ricorso

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del ricorso e la restituzione della tassa versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 15 dicembre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Manzoli Chiara, Tassini Giorgia, Orlandini Sara, De Stefano Sara, Monoli Cecilia, Pinton Chantal, Fiandaca Valentina, Ceraldi Giada, Aspesi Viviana

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ADS GS Astra Pallavolo Samarate

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presenti le atlete ricorrenti e la società resistente rappresentata dall'Avvocato Elena Bianco

rileva

che le atlete Manzoli Chiara, Tassini Giorgia, Orlandini Sara, De Stefano Sara, Monoli Cecilia, Pinton Chantal, Fiandaca Valentina, Ceraldi Giada, Aspesi Viviana, mettevano in mora la società vincolante con lettere assolutamente identiche datate alcune 9 altre 10 ottobre 2015 i cui contenuti del tutto generici si limitavano a citare 7 articoli del R.A.T., senza specificare, neppure succintamente, i motivi della richiesta di svincolo;

che le succitate atlete con ricorsi nuovamente identici tra loro nella forma e nei contenuti inoltrati in data 27/10/2015, convenivano la società ADS GS Astra Pallavolo Samarate innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa e solo con l'invio di questo documento specificavano i motivi del ricorso adducendo:

- una generica incompatibilità ambientale;
- il mancato rispetto delle tempistiche per le visite mediche;
- il non aver partecipato nella stagione agonistica 2014/2015 ad alcuna attività per la società vincolante;
- non aver pagato quote di iscrizione alla società ADS GS Astra Pallavolo Samarate.

Si costituisce il sodalizio resistendo alla richiesta di svincolo evidenziandone la irricevibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità in quanto i motivi addotti a sostegno del ricorso non risultano ritualmente proposti e nemmeno succintamente indicati nella lettera di messa in mora da parte delle atlete ricorrenti e comunque

controbattendopuntualmente, per mero tuziorismo difensivo, ogni singola motivazione addotta dalle atlete nel solo documento presentato in fase di ricorso

osserva

- che la guida al procedimento per lo scioglimento del vincolo per giusta causa prevede al punto 1) che nella lettera raccomandata con la quale gli atleti chiedono il consenso allo scioglimento del vincolo, debbano indicare in modo succinto i motivi di tale richiesta che dovranno essere dettagliatamente approfonditi in sede di ricorso, senza che possano essere modificati e senza la possibilità di aggiungerne altri
- che le lettere succitate inviate dalle atlete ricorrenti alla società resistente non recavano alcuna motivazione a sostegno della richiesta di svincolo;

ritiene

che quanto sopra osservato renda inammissibile il ricorso e che tale inammissibilità diventa assorbente rispetto ad ogni approfondimento circa il merito del ricorso

PQM

Respinge i ricorsi delle atleteManzoli Chiara, Tassini Giorgia, Orlandini Sara, De Stefano Sara, Monoli Cecilia, Pinton Chantal, Fiandaca Valentina, Ceraldi Giada, Aspesi Viviana per inammissibilità degli stessi edispone la restituzione della tassa ricorso versata dalla società resistentee l'incameramento di quella versata dalle atlete ricorrenti.

Affissione all'albo 15 dicembre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

BratajBlerina,

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Volley Ball Club Casarza Ligure

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta ricorrente e la società resistente

rileva

che l'atleta BratajBlerina in data 07/11/2015 conveniva la società Volley Ball Club Casarza Ligure innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa adducendo le seguenti motivazioni:

- mancata risottoscrizione del vincolo all'età di 24 anni;
- una generica incompatibilità ambientale;
- rifiuto della società vincolante di consentire il suo trasferimento ad altro sodalizio.

Si costituisce il sodalizio resistendo alla richiesta di svincolo evidenziandone la irricevibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità per mancanza di firma della ricorrente in calce al ricorso e una mancanza di coerenza tra le richieste della messa in mora e il ricorso, controbattendo, inoltre, puntualmente ogni singola motivazione addotta dall'atleta nel solo documento presentato in fase di ricorso.

Osserva

- che la guida al procedimento per lo scioglimento del vincolo per giusta causa prevede al punto 8) che il ricorso deve essere sottoscritto dall'atleta ricorrente, mentre risulta evidente che in questo caso il dettato non è stato rispettato;
- che la stessa guida prevede al punto 7, secondo capoverso, che la copia della messa in mora della società e la prova relativa all'effettivo invio della stessa al sodalizio resistente debbano, a pena di improcedibilità, accompagnare la copia del ricorso inviato alla C.T.A., cosa che in questo caso non è avvenuta

ritiene

che quanto sopra osservato renda inammissibile e improcedibile al tempo stesso il ricorso e che tale inammissibilità diventi assorbente rispetto ad ogni approfondimento circa il merito del ricorso

PQM

Respinge il ricorso dell'atleta BratajBlerina per inammissibilità dello stesso e dispone la restituzione della tassa ricorso versata dalla società resistente e l'incameramento di quella versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 15 dicembre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Rasori Giulia

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Circolo Polisportivo Dilettantistico Auprema

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente la mamma dell'atleta minore assistita Dall'Avvocato Crocetti Bernardi ricorrente e la società resistente

rileva

-che l'atleta Rasori Giulia metteva in mora la società vincolante con lettera del 05/09/2015 richiedendo lo scioglimento del vincolo per motivi di studio;

che l'atleta Rasori Giulia in data 30/09/2015 conveniva la società Circolo Polisportivo Dilettantistico Aupremainanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa adducendo le seguenti motivazioni:

- motivi di studio avendo intenzione di proseguire il proprio corso di studi trasferendosi dall'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Milano all'Istituto Prof. di Stato per i Serv. Albergh. Rist. Comm. E Turist. "Elena Cornaro" di lesolo

-che si costituiva il sodalizio resistendo alla richiesta di svincolo adducendo numerose e circostanziate controdeduzioni finalizzate a dimostrare che i motivi di studio non fossero oggettivo presupposto alla richiesta di svincolo per giusta causa da parte dell'atleta, bensì conseguenza soggettiva diretta ed immediata della scelta dell'atleta di garantire la propria prestazione a società diversa da quella vincolante

osserva

- la vicenda su cui si fonda il ricorso ha avuto inizio alla fine del mese di agosto 2015, con un messaggio inviato dalla madre dell'atleta, esercente la responsabilità genitoriale, al Direttore Sportivo della società resistente con il quale comunicava l'intenzione della figlia di assicurare la propria prestazione sportiva ad altro sodalizio;

- successivamente l'atleta non si presentava alla ripresa degli allenamenti per la nuova stagione agonistica come da programma comunicato e quindi conosciuto dall'atleta stessa;
- tale situazione originava un incontro tra società, atleta e madre della stessa per cercare una chiarificazione della vicenda; l'incontro avveniva il giorno 1 settembre 2015 edurante lo svolgimento dello stesso l'atleta manifestava la propria ferrea volontà di essere trasferita al sodalizio ASD Union Volley di Jesolo ricevendo come controproposta quella di allenarsi con le compagne di squadra;
- il giorno successivo all'incontro la società resistente veniva contattata telefonicamente da un dirigente dell' ASD Union Volley, telefonata che seguiva quella del 27/08/2015 con cui, per la prima volta la società ASD Union Volley di Jesolo manifestava il proprio interesse per l'atleta ricorrente;
- durante il contatto telefonico del 2 settembre 2015 il Circolo Polisportivo Dilettantistico Auprema, a seguito dell'insistenza dell'interlocutore, al fine di tentare di comporre bonariamente la questione, formulava una richiesta per la cessione a titolo definitivo del vincolo sportivo dell'atleta; tale richiesta rimaneva senza riscontro;
- in data 4 settembre 2015, con comunicazione scritta, la società ASD Union Volley di Jesolo formalizzava al Circolo Polisportivo Dilettantistico Auprema il proprio interesse alle prestazioni sportive dell'atleta ricorrente per la stagione agonistica 2015/2016, ricevendone da quest'ultima risposta negativa ove, peraltro, sottolineava il proprio disappunto per il fatto che il contatto con la società vincolante fosse avvenuto successivamente a quello intercorso tra atleta e società ASD Union Volley;
- il giorno 05/09/2015 l'atleta Giulia Rasori inviava lettera di messa in mora alla società vincolante;
- con un messaggio inviato, in pari data, alla società vincolante per trovare un punto di intesa, il presidente dell'ASD Union Volley ammetteva che all'atleta Giulia Rasori venivano garantiti vitto e alloggio in cambio della prestazione sportiva, affermazione confermata dalla madre dell'atleta in sede dibattimentale;
- nello stesso arco temporale, l'atleta ricorrente, al fine di sostenere lo scioglimento del vincolo sportivo, provvede a ottenere:

- un nulla osta rilasciato in data 07/09/2015 dall'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Milano, Istituto presso il quale, fino a quel momento, l'atleta era regolarmente iscritta;
- una certificazione di iscrizione e di frequenza presso l'Istituto Prof. di Stato per i Serv. Albergh. Rist. Comm. E Turist. "Elena Cornaro" per uso svolgimento attività sportiva datato 18/09/2015
- che come è emerso in sede dibattimentale la madre, esercente la responsabilità genitoriale, non ha trasferito, né intende trasferire, la propria residenza o domicilio in località diversa da quella attuale;
- che il tentativo di conciliazione non ha sortito effetto alcuno dovuto alla distanza tra richiesta e offerta di contropartita economica e dal comportamento tenuto dall'atleta che, a quanto afferma la società resistente, ha svolto sedute di allenamento con la società ASD Union Volley, nonostante la diffida a farlo, tanto di indurre la società Circolo Polisportivo Dilettantistico Auprema, come emerge in sede di dibattimento, a presentare un esposto avanti alla Procura Federale
- che la Commissione ha ritenuto importante evidenziare la cronologia degli avvenimenti al fine di poterli porre a fondamento della propria decisione anche in considerazione del fatto che tutte le osservazioni elencate sono state confermate o non smentite in sede di dibattimento; il solo documento di nulla osta è stato richiesto dalla Commissione durante il dibattimento in conformità con quanto previsto dall'art. 66, c. 3, Reg. Giurisdiz. e fatto pervenire dalla parte ricorrente

ritiene

- che, in conformità alla giurisprudenza federale, l'attività sportiva debba essere conseguente al rispetto del diritto allo studio e soprattutto che gli atleti debbano curare lo studio come fine primario;
- che nelle richieste di svincolo per giusta causa il trasferimento della sede dei propri impegni scolastici debba essere la causa e non la conseguenza delle scelte sportive da parte degli atleti;
- che nel ricorso in esame, gli avvenimenti elencati nelle osservazioni non fanno ritenere che il principio citato al punto precedente trovi la propria realizzazione, tenuto conto dei comportamenti dei vari attori della vicenda, delle tempistiche degli avvenimenti e dall'imprevedibilità della decisione

dell'atleta stessa realizzatosi alla ripresa degli allenamenti per la nuova stagione agonistica;

- che lo svincolo per giusta causa dovuto a motivi di studio non può essere avallato né può assurgere a motivo di svincolo per aggirare l'ostacolo del mancato accordo tra società per assicurarsi le prestazioni sportive di un atleta. Nell'ordinamento sportivo, infatti, un comportamento di per sé lecito può costituire un abuso del diritto allorquando si realizzi un comportamento atto a preconstituire un diritto (come quello della giusta causa per motivi di studio) per eludere la norma federale;

PQM

Respinge il ricorso dell'atleta Rasori Giulia per mancanza del requisito della giusta causa per motivi di studio edispone la restituzione della tassa ricorso versata dalla società resistente e l'incameramento di quella versata dall'atleta ricorrente.

Affissione all'albo 15 dicembre 2015

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente